

REGOLAMENTO PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' EX ART. 68 COD. NAV.
Approvato con D.C.C. n. 18 del 26.04.2018

Art. 1 - Ambito di applicazione

Il presente atto disciplina l'esercizio delle attività nell'ambito del demanio marittimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 68 del Codice della Navigazione, dell'art. 28, comma 9 del D.Lgs. n. 114 del 31/03/1998.

Le norme del presente disciplinare si applicano alle aree del demanio marittimo ricadenti nel Comune di Pisciotta.

Art. 2 - Istituzione del registro delle attività

È istituito presso il Comune di Pisciotta – Settore Urbanistica, Ambiente e Demanio - il registro delle attività ex art. 68 del Codice della Navigazione.

L'iscrizione nel Registro ha efficacia annuale e consente lo svolgimento dell'attività sull'ambito demaniale assegnato/richiesto per il periodo dal 01 giugno al 30 settembre.

Nel registro per ogni impresa sono indicati:

- 1) il cognome, nome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza;
 - a. se imprese individuali: la denominazione sociale, se società, nonché il cognome e nome degli amministratori e dei soci che ricoprono cariche nella società stessa;
- 2) l'indicazione dell'attività da svolgere per cui si chiede l'iscrizione;
- 3) la sede dell'impresa o della società;
- 4) il cognome e nome di eventuale procuratore.

Ogni soggetto giuridico potrà richiedere un solo permesso per l'esercizio dell'attività sull'intero territorio comunale all'anno.

Non è consentita la cessione del titolo ex art. 68 CdN.

Art. 3 - Requisiti richiesti

L'esercizio di attività all'interno del demanio marittimo è subordinato al possesso di tutte le autorizzazioni, nulla osta, concessioni, che siano comunque prescritte dalla normativa vigente in relazione alla specifica attività da svolgere.

Coloro che esercitano un'attività nell'ambito delle aree del demanio marittimo di cui all'art. 1, devono osservare tutte le ordinanze e disposizioni emanate da questo Ente, dalla Regione Campania e dall'Autorità Marittima competente per territorio nonché le altre norme vigenti in materia.

I richiedenti l'iscrizione nel Registro devono possedere i requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento dell'attività di cui si chiede l'iscrizione:

- a) essere iscritti alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per la specifica attività che si intende svolgere e/o similari;
- b) non essere sottoposti a procedure di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata o di liquidazione coatta amministrativa;
- c) essere in regola con il permesso di soggiorno nel caso di extracomunitari;
- d) insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016;
- e) autodichiarazione antimafia di cui all'art. 88 c. 4-bis e art. 89 D.lgs 159/2011;
- f) non deve sussistere, nei confronti dei titolari delle ditte individuali ovvero dei loro rappresentanti legali in caso di società, di provvedimenti o procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

Art. 4 - Presentazione dell'istanza

Le istanze per attività ex art. 68 CdN dovranno essere indirizzate all'ufficio Demanio del Comune di Pisciotta e consegnate a mano al protocollo dell'Ente, oppure spedite a mezzo raccomandata all'indirizzo Comune di Pisciotta, Via Roma CAP 84066 oppure trasmesse a mezzo PEC all'indirizzo comune.pisciotta@pec.it

Le istanze dovranno essere presentate nel periodo 01 aprile 15 maggio di ciascun anno e non saranno prese in considerazione istanze protocollate prima o dopo tale arco temporale.

Con particolare riferimento alla tipologia di attività ex art. 68 CdN di noleggio ombrelloni, sdraio e/o altre attrezzature per la balneazione per ciascun ambito demaniale di seguito riportato saranno assegnati n. 3 permessi:

- Ambito A) Spiaggia Pietracciaio - Fosso della Marina che comprende i sub ambiti 1-2-3 del progetto di utilizzazione delle aree del demanio marittimo approvato con D.C.C. n. 19 del 29.05.2013;

- Ambito B) Spiaggia Acquabianca - Ficaiola che comprende i sub ambiti 4-5-6-7 del progetto di utilizzazione delle aree del demanio marittimo approvato con D.C.C. n. 19 del 29.05.2013;

- Ambito C) Spiaggia Gabella - Capo D'Arena che comprende i sub ambiti 8-9 del progetto di utilizzazione delle aree del demanio marittimo approvato con D.C.C. n. 19 del 29.05.2013;

Sempre in riferimento alla tipologia di attività ex art. 68 CdN di noleggio ombrelloni, sdraio e/o altre attrezzature per la balneazione sarà possibile richiedere, se necessario, la concessione di un'area demaniale marittima di estensione massima di 25mq adibita esclusivamente allo stoccaggio delle attrezzature da posizionarsi quanto più possibile a monte dell'arenile al fine di non costituire impedimento e/o limitazione all'utilizzo della spiaggia stessa. Il rilascio di tale concessione temporanea ed annuale è univocamente collegata all'effettivo inizio dell'attività ex art. 68 CdN previo pagamento delle spese istruttoria pari ad € 100,00 da effettuarsi tramite C.C.P. n. 15268840 intestato a Comune di Pisciotta - Servizio Tesoreria. La concessione è subordinata al pagamento del canone demaniale marittimo da corrispondere all'Agenzia dell'Entrate e della relativa addizionale Regionale.

Nel caso in cui pervengono più richieste dei permessi disponibili per ciascun dei tre ambiti sopra individuati le stesse saranno valutate in base ai seguenti criteri di priorità:

a) n. 2 punti per ogni anno di iscrizione al registro ex art. 68 CdN del Comune di Pisciotta fino ad un massimo di 20 punti;

b) n. 2 punti per ogni anno di iscrizione al registro delle imprese come azienda attiva di commercio su aree pubbliche fino ad un massimo di 20 punti;

c) richiesta di iscrizione da parte di nuovo operatore (nuova impresa/attività) 10 punti;

d) n. 5 punti per soggetti portatori di handicap. Il presente punteggio è attribuibile a ditte individuali e/o nel caso di società di capitali se il requisito sia posseduto da parte dell'amministratore unico;

e) n. 10 punti per imprenditoria giovanile (richiedente con età non superiore a 35 anni). Il presente punteggio è attribuibile a ditte individuali e/o nel caso di società di capitali se il requisito sia posseduto da parte dell'amministratore unico;

f) n. 10 punti per richiedenti aventi attività commerciali prospicienti gli ambiti demaniali in oggetto. Il presente punteggio è attribuibile a ditte individuali e/o nel caso di società di capitali se il requisito sia posseduto da parte dell'amministratore unico.

In caso di richieste concorrenti a pari punteggio, si procederà in base a pubblico sorteggio.

In caso di presentazione di più di tre istanze per ciascuno dei tre ambiti sopra individuati potrà valutarsi l'opportunità di rilascio di ulteriori permessi nei sub-ambiti per i quali non risultano rilasciate altre licenze per attività ex art. 68 CdN di noleggio ombrelloni, sdraio e/o altre attrezzature per la balneazione.

Nel caso di prestatore proveniente da uno Stato appartenente all'U.E. che partecipi alle procedure di selezione, il possesso dei requisiti è comprovato mediante documentazione acquisita in base alla disciplina vigente nello Stato membro ed avente la medesima finalità.

Art. 5 - Attività istruttoria

All'esperimento della procedura si procederà all'iscrizione dell'esercente nell'apposito Registro di cui all'art. 68 del CdN e verrà rilasciato all'interessato il permesso per l'esercizio dell'attività indicata nel modello di istanza per l'ambito del demanio marittimo prescelto.

L'esito positivo dell'istruttoria per il rilascio del permesso all'esercizio di attività all'interno dell'ambito di spiaggia prescelto è subordinato:

- a) alla presentazione dell'istanza da effettuarsi per un solo ambito di spiaggia e per una sola tipologia di attività da svolgere; nel caso di più istanze o richieste di più ambiti del demanio marittimo che provengono dallo stesso soggetto giuridico si procederà con l'archiviazione di tali istanze;
- b) al possesso di tutte le autorizzazioni, nulla osta, concessioni che siano comunque prescritte dalla normativa vigente in relazione alla specifica attività da svolgere;
- c) all'attestazione dell'avvenuto versamento delle spese di istruttoria pari ad € 50,00 da effettuarsi tramite C.C.P. n. 15268840 intestato a Comune di Pisciotta - Servizio Tesoreria;

I titolari che riceveranno il permesso per l'esercizio dell'attività richiesta ai sensi dell'art. 68 del CdN dovranno trasmettere tutta la documentazione necessaria, prima dell'effettivo inizio dell'attività, al SUAP Cilento di Vallo della Lucania quale Segnalazione Certificata di Inizio Attività ed all'Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro.

L'ufficio si riserva comunque la facoltà di richiedere all'interessato ulteriore documentazione e/o informazioni aggiuntive, necessarie per lo svolgimento dell'iter istruttorio o per la verifica dei requisiti richiesti.

Art. 6 - Disposizioni generali sull'esercizio del commercio itinerante nelle aree del demanio marittimo

L'esercizio del commercio ambulante sulle aree demaniali marittime è consentito, secondo le modalità di seguito specificate, ai titolari della prescritta autorizzazione commerciale rilasciata dal Comune di residenza o dal Comune in cui la ditta richiedente ha la sede legale.

L'esercizio del commercio itinerante è subordinato al rispetto delle prescrizioni generali sull'uso dei litorali impartite dalla Regione Campania e con l'osservanza delle relative condizioni di accesso, transito e sosta nell'arenile.

L'esercizio del commercio itinerante è vietato nelle aree in concessione o comunque non destinate al pubblico uso.

L'accesso alle aree demaniali per l'esercizio del commercio itinerante può avvenire secondo le seguenti modalità:

- esclusivamente nel periodo dal 01 giugno al 30 settembre di ogni anno, o comunque nel rispetto dell'ordinanza balneare emanata dal Sindaco a seguito di indicazioni dalla Regione Campania;
- esclusivamente a piedi o con l'uso di veicoli a braccia, di ridotte dimensioni;
- non è consentito l'esercizio delle attività nella fascia dei 5 mt dalla linea di battigia;
- è vietato usare megafono, altoparlanti o altri mezzi di amplificazione sonora;
- è vietato disturbare il pubblico con grida e schiamazzi, o importunarlo con insistenti offerte di merci;
- nel caso di noleggio attrezzatura a servizio dei bagnanti il richiedente è obbligato a tenere libero da cose il tratto di arenile ove svolge l'attività ex art. 68 CdN, salvo la richiesta di servizi da parte dell'utente con il conseguente obbligo per il richiedente di rimuovere immediatamente l'attrezzatura posizionata allorché l'utente le avrà liberate.

Le soste sono consentite per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore.

La vendita deve avvenire esclusivamente in forma itinerante e l'occupazione occasionale del suolo può unicamente essere giustificata per il tempo necessario alla transazione commerciale ed al completamento del contratto di vendita che si formalizza con il pagamento del prezzo per la merce offerta.

L'attrezzatura di vendita e la merce non devono essere poste a contatto con il terreno e la merce non deve essere esposta su banchi collocati a terra né appese o sistemate su eventuali ombrelloni, pareti, recinzioni, parapetti o balaustre di qualunque genere.

Si intendono altresì integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario vigenti in materia.

Art. 7 - Cessazione di attività

L'attività si intende cessata nei seguenti casi:

- per volontà dell'interessato a seguito di presentazione all'Ufficio Demanio del Comune, di comunicazione di fine attività;
- d'ufficio nel caso in cui venga accertata la mancanza di presupposti e dei requisiti richiesti dai provvedimenti normativi per lo svolgimento dell'attività;
- al termine della stagione balneare 01 giugno - 30 settembre o se diversamente disposto con apposita ordinanza balneare.

Art. 8 - Divieti e sanzioni

E' vietato esercitare negli ambiti di cui all'Art. 4 senza ottemperare alle disposizioni del presente Disciplinare.

I trasgressori al divieto in questione incorreranno nelle sanzioni previste dall'art. 1164 del Codice della Navigazione.

Allegati:

- modulo per la presentazione dell'istanza;
- planimetrie con indicazione degli ambiti demaniali di cui al progetto di utilizzazione delle aree del demanio marittimo approvato con D.C.C. n. 19 del 29.05.2013.